

Trib. Varese, Sez. I Civ., sentenza 30 aprile 2012 (Est. G. Buffone).

**MANTENIMENTO – FIGLI MAGGIORENNI – FIGLIO MAGGIORENNE QUASI TRENTENNE ANCORA ISCRITTO ALL’UNIVERSITÀ – OBBLIGO DEL GENITORE DI MANTENERLO – SUSSISTE.**

*I figli maggiorenni non autosufficienti, sono equiparati ai figli minorenni quanto al diritto al mantenimento che non cessa automaticamente là dove la prole maggiore di età, iscritta all’Università, sia “fuori corso” rispetto al percorso universitario.*

**FATTO**

All’odierno giudizio è applicabile l’art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l’effetto, la stesura della sentenza segue l’art. 132 c.p.c. come modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).

MM e AM hanno vissuto more uxorio per circa dieci anni. Dall’unione è nata, in data 27 agosto 1982, la figlia L, riconosciuta dal papà ed oggi maggiorenne. Con decreto del 17 giugno 2011, il Presidente del Tribunale, su ricorso della parte convenuta presentato ex art. 148 cod. civ., ingiungeva al MM di versare alla AM, per il mantenimento della figlia naturale (già allora maggiorenne) la somma mensile di (ex) lire 700.000 – rivalutata annualmente – oltre il 50% delle spese straordinarie (assegno oggi all’attualità: Euro 429,77). Nello stabilire l’importo del mantenimento, il Tribunale faceva pure riferimento ad una scrittura privata delle parti, datata 22 dicembre 1995. Con la citazione introduttiva del giudizio, l’onerato richiedeva la soppressione dell’assegno e, in subordine, la sua riduzione ad Euro 200,00; comunque, l’eliminazione delle spese scolastiche. A sostegno della richiesta, il padre allegava i rapporti di fatto “nulli” con la figlia ed il suo insufficiente percorso universitario, essendo studente presso la Facoltà di Farmacia presso l’Università di Milano e presunta laureata al-

meno dal 2008; quanto mai avvenuto. L’attore, conseguentemente, lamentava come, da padre quanti settantenne, non avesse alcun obbligo di mantenere gli studi la figlia oramai ventotenne. Allegava, pure, le mutate condizioni di reddito dell’avente diritto. La AM si costituiva resistendo alla domanda e richiedendo, in via riconvenzionale, l’aumento dello stesso sino ad Euro 1.500,00 mensili oltre il pagamento di somme spettanti e non corrisposte. Quanto al percorso di studi universitari, segnalava che i ritardi erano dovuti a problemi seri di salute che avevano portato anche ad un intervento chirurgico nel 2008 con successivi ricoveri nel 2009 e nel 2010.

**DIRITTO**

Giova premettere che il decreto del Tribunale di Varese, del 17 giugno 2001, già prevede il concorso dell’attore nelle spese straordinarie sostenute dalla convenuta per la figlia e, secondo un costume giurisprudenziale che può dirsi pacifico, nell’ambito delle spese de quibus rientrano sia le spese mediche a carattere non routinario e sia le “tasse scolastiche e le tasse universitarie” (trattasi di orientamento fatto proprio da questo Tribunale v. Spese ordinarie e straordinarie nella separazione personale e nel divorzio tra coniugi - indirizzo del Tribunale di Varese in [www.tribunale.varese.it](http://www.tribunale.varese.it)). Ciò vuol dire che, per il recupero delle spese in parola, la convenuta gode già di un titolo esecutivo (il decreto ex art. 148 cod. civ.) e, pertanto, non può ottenere, per la stessa somma già esecutiva, un altro titolo giudiziale. Per le spese mediche e scolastiche, inoltre, in tempi recenti, la Corte di Cassazione ha acclarato che il titolo ottenuto giudizialmente non necessita di ulteriori atti integrativi per essere portato ad esecuzione (v. Cass. civ., sez. III, sentenza 23 maggio 2011 n. 11316): da qui anche il difetto di interesse ad un’altra pronuncia. Le domande riconvenzionali sono, per l’effetto, inammissibili.

Quanto al merito del giudizio, è opportuno chiarire che la statuizione deve limitarsi alle richieste specifiche delle parti (112 cod. proc. civ.). Muovendo dalle istanze dell’attore, questi si duole del fatto di dover mantenere la figlia, oramai maggiorenne, ancora in corso di studi universitari, nonostante 28 anni di età. Come

noto, i figli maggiorenni, incolpevolmente non autosufficienti, sono equiparati ai figli minorenni quanto al diritto al mantenimento (Cass. civ., 14 aprile 2010 n. 8945). Nel caso di specie, la situazione di dipendenza economica della figlia L deve ritenersi certamente incolpevole. In primo luogo, dal libretto universitario versato in atti emerge un *cursus studiorum* di L che si lascia apprezzare per la alta qualità dei risultati raggiunti: 31 esami superati; 9 esami su 31 conseguiti con il massimo dei voti (30); costanza nel tempo nel conseguimento degli esami (dal 2002 al 2010); quinto anno di iscrizione (fuori corso) ma in imminente conseguimento della laurea. Quanto al fatto che L non abbia ancora conseguito il titolo a 28 anni, il dato non è di alcun rilievo per diagnosticare una negligenza dell'avente diritto al sostegno alimentare. I dati Istat italiani, i dati Eurostat europei (l'ufficio statistico della Commissione europea) e gli altri dati emergenti dalla pubblica informazione<sup>1</sup>, certificano che, in Italia, prima della riforma del «3+2» l'età media alla laurea era proprio di 28 anni ed ancora oggi risulta collocarsi tra 27 e 29 anni. Vi è, invero, ancora di più. È documentalmente provato che L ha accusato una situazione patologica soggettiva che l'ha condotta ad un intervento chirurgico di enucleazione di cisti ovarica sinistra, attraverso un percorso terapeutico che va dal 7 luglio 2008 (data di ricovero) ad almeno il luglio del 2010 (data di nuovo ricovero per una recidiva). Trattasi, dunque, di un elemento di indubbio impatto sulla capacità di studio che ben può giustificare un rallentamento nel percorso verso la laurea. La domanda attorea è, quindi, infondata. Quanto al mantenimento di-

<sup>1</sup> Secondo la giurisprudenza condivisa da questo Tribunale e da ultimo espressa chiaramente da Cass. Civ., Sez. II, sent. 19 agosto 2010 n. 18748 (in [www.tribunale.varese.it](http://www.tribunale.varese.it)), in particolare il "notorio" oggi ricorre quando una persona di ordinario livello intellettuale e culturale vivente in quel contesto storico ed ambientale, può avere agevole conoscenza del "fatto" ritenuto noto, anche tramite elementi che possono essere tratti dalle correnti informazioni frequentemente diffuse da organi di stampa o radiotelevisivi, al la cui opera informativa e divulgativa va ormai riconosciuto, agli effetti dell'articolo 115 c.p.c., comma 2, l'innalzamento della soglia del c.d. "notorio", costituente l'ordinario patrimonio di conoscenza dell'uomo medio, rispetto a precedenti epoche, caratterizzate da un più basso livello socio - culturale generale della popolazione e da minore capacità diffusiva dei mezzi d'informazione di massa.

retto, l'art. 155-quinquies c.c. – che stabilisce la possibilità del versamento diretto in loro mani del mantenimento – non stabilisce un obbligo ma una modalità alternativa di pagamento rispetto al versamento dell'assegno in mani del genitore convivente (Cass. civ., 10 dicembre 2010 n. 24989). Ciò vuol dire che se il figlio maggiorenne non agisce in separato e autonomo giudizio per il suo mantenimento, il genitore convivente è legittimato processualmente per la richiesta (Cass. civ., 29 marzo 2011 n. 7105). Nel caso di specie, posto che è la madre ad occuparsi ancora delle esigenze della figlia, è bene ed opportuno che sia questa a trattenere le somme per L. Anche sotto tale aspetto, dunque, la domanda dell'attore va rigettata.

Quanto al fatto che i rapporti tra padre e figlia sarebbero nulli, la Legge pone a carico dei genitori l'obbligo del mantenimento per il fatto stesso del concepimento e non li esonera certo là dove la relazione verticale (genitore – figlio) sia qualitativamente o quantitativamente poso significativa.

Quanto ai presunti redditi della convenuta, la tesi attorea è stata ampiamente smentita dall'istruttoria: all'esito delle acquisizioni documentali ex art. 210 c.p.c., è emerso un reddito "altro" della resistente del tutto irrisorio, pari ad Euro 824,00 annui.

Passando all'esame della domanda riconvenzionale della convenuta, il costo delle spese mediche di L non giustifica un aumento del mantenimento ordinario, in quanto trattasi di costi già ripartiti al 50% tra padre e madre giusta il più volte citato decreto ex art. 148 c.c. del 2001. Il fatto che L frequenti l'università non rappresenta un fatto "nuovo" rispetto a quelli presi di mira dallo stesso decreto del 2001 e, qui, ancora un volta, non giustifica l'aumento del mantenimento ordinario trattandosi di costi già ripartiti al 50% tra padre e madre giusta il più volte citato decreto ex art. 148 c.c. del 2001.

Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI VARESE,  
SEZIONE PRIMA CIVILE,

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 1822 dell'anno 2010, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

DICHIARA l'inammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, relativamente al recupero delle spese scolastiche e di quelle mediche;

RIGETTA tutte le domande delle parti

COMPENSA le spese del processo tra le parti.

MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza

SENTENZA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA COME PER LEGGE

Varese, li 30 aprile 2012

\* IL CASO.it